

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1984

che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio

(84/371/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, lettera a),

considerando che, a norma dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, talune categorie di carni non possono essere spedite dal territorio di uno Stato membro a quello di altro Stato membro, salvo che siano destinate a un trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽³⁾, e siano munite di un bollo speciale;

considerando che occorre adottare un bollo che sia facilmente riconoscibile e fornisca le necessarie garanzie di idoneità a differenziare le carni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bollo di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE deve corrispondere alla definizione contenuta nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il bollo speciale deve essere il bollo di forma ovale, conformemente a quanto prescritto nell'allegato I, capitolo X, punto 49, della direttiva 64/433/CEE, attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette parallele, distanti almeno 1 cm l'una dall'altra ed apposte in modo che le indicazioni contenute nel bollo stesso restino leggibili, e le due linee parallele restanti evidenti come il margine esterno del bollo.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.